Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 maggio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 112 DEL 14 MAGGIO 1936-XIV:
REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. **816**.
Modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. **2570**.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Ivrea ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 2570. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Ivrea viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 6000 nominali disposta a favore della Cassa stessa dalla N. D. Ione D'Andrade, vedova Solaro di Monasterolo conte Vittorio, maggiore del 28º reggimento cavalleggeri di Treviso, morto in combattimento sul Carso il 28 giugno 1916, affinchè con la rendita sia istituita una borsa annua di studio, intitolata alla memoria del Caduto di guerra, da conferirsi ad un alunno meritevole del suddetto Istituto il quale si trovi in condizioni di famiglia degne di particolare considerazione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. **2571**.
Iscrizione di alcune unità nel quadro del Regio naviglio.

N. 2571. R. decreto 7 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la marina, vengono inscritte nel quadro del Regio naviglio alcune unità.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. **2572**.
Autorizzazione alla Regia Galleria nazionale d'arte moderna, in Roma, ad accettare un lascito.

N. 2572. R. decreto 19 dicembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia Galleria nazionale di arte moderna in Roma, viene autorizzata ad accettare il lascito di due dipinti di Piero Fragiacomo, disposto in suo favore dalla signora Eugenia Rossignoli vedova Fragiacomo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1936 - Anno XIV

LEGGE 30 marzo 1936-XIV, n. **806**.
Modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di difesa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — È istituita la Commissione Suprema di difesa, quale organo interministeriale, allo scopo di coordinare lo studio e la risoluzione delle questioni attinenti alla difesa nazionale e di stabilire le norme per lo sfruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difesa stessa.

Art. 2. — La Commissione Suprema di difesa è costituita da un Comitato deliberativo e da organi consultivi.

Art. 3. — Il Comitato deliberativo è composto dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente, e dai Ministri Segretari di Stato, membri.

Vi intervengono, quali membri con voto consultivo:
il Segretario del Partito Nazionale Fascista;
i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli ed i Marescialli dell'Aria, fin quando non raggiungano il limite di età stabilito per la loro dispensa da ogni onere di impiego o di servizio;
il Capo di Stato Maggiore generale;
il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito;
il Capo di Stato Maggiore della Regia marina;
il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica;
il Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
l'Ispettore Capo per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione;
il Presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il proprio parere, ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Organo per la notifica dei provvedimenti è la Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa.

Art. 4. — Sono organi consultivi della Commissione Suprema di difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:
a) il Consiglio dell'Esercito;
b) il Comitato degli ammiragli;
c) il Comitato tecnico di aeronautica;
d) il Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 5. — La Segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal Presidente della Commissione, raccoglie e coordina le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, e notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato medesimo.

La Segreteria generale è retta da un ufficiale superiore di Stato Maggiore del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica e vi sono addetti tre ufficiali superiori, rispettivamente comandati dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica. Essa è posta alle dipendenze amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. **807**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. **808**.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2. — È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato allo stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3. — Il contributo a favore dell'Ente nazionale serico, di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107, è stabilito, per l'esercizio 1936-37, in L. 1.250.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	4.825.000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo (*Spese fisse*)	1.215.000 —
3	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*)	6.650.000 —
4	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto, a' termini del Regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838	28.200 —
5	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale — Retribuzioni	55.000 —
6	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il Ministro ed i Sottosegretari di Stato	650.000 —
7	Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	470.000 —
8	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero — Miglioramento dei medesimi	25.000 —
9	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
10	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	2.500 —
11	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione delle Corporazioni (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		13.970.700 —
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	2.000.000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni, (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	5.000 —
15	Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione) e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		2.015.000 —
	INDUSTRIA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MINIERE.	
	Industria.	
16	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali — Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali di cui all'articolo 16 del testo unico 8 gennaio 1928, n. 165 — Spese per la Commissione per le industrie chimiche — Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili — Spese per il servizio d'informazioni e di vigilanza sui consorzi e sulle intese industriali	100.000 —
17	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (articolo 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'articolo 10, comma 2°, del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009 ed articolo 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2542, e 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie	2.100.000 —
18	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (art. 23 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	790.000 —
19	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107)	1.250.000 —
		4.240.000 —
	Proprietà intellettuale.	
20	Spese di mano d'opera (cottimi e contributi di lavoro) per l'ufficio della proprietà intellettuale - Spese per traduzioni, studi e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	360.000 —
21	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
22	Contributo alla Commissione centrale per l'esame delle invenzioni	17.000 —
		377.000 —
	Miniere.	
23	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari; acquisto e riparazioni di mobili, acquisto ed abbonamento a pubblicazioni scientifiche e periodiche .	110.000 —
24	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	5.100.000 —
25	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	42.500 —
26	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico	90.000 —
		5.342.500 —
		9.959.500 —
	COMMERCIO.	
	Commercio interno.	
27	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320 - Spese per l'esecuzione del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contro le frodi nella preparazione e commercio del caffè torrefatto nonchè per l'esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato . . .	90.000 —
	Servizi annonari.	
28	Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 12 agosto 1927, n. 1580, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2691, e 29 luglio 1928, n. 1843, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3093, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904) . . .	200.000 —
29	Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		200.000 —
	Commercio estero e trattati.	
30	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; mostre campionarie, borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	1.200.000 —
31	Spese d'impianto per nuovi uffici di addetto commerciale - Spese di ufficio e di funzionamento - Spese di viaggio e di missione per i titolari di uffici di addetti commerciali all'estero	2.390.000 —
32	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale	17.000 —
33	Contributo nelle spese per il funzionamento dello Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero. (Regio decreto-legge 7 marzo 1935, n. 370, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1553)	6.000.000 —
34	Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi (Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893) .	32.500 —
		9.639.500 —
	Pesi, misure e saggio metalli.	
35	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Spesa obbligatoria*)	670.000 —
36	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	70.000 —
37	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico	160.000 —
38	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	95.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
39	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (*Spese di ordine*)	1.000 —
		996.000 —
		10.925.500 —
	LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA.	
	Lavoro.	
40	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle Cooperative e Consorzi di cooperative a termini del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499 - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del Regio decreto-legge 12 febbraio 1911, n. 278 - Copie delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro	27.000 —
41	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie	17.000 —
42	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (art. 14, lettera *b*, del Regio decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
43	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; e 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1464)	250.000 —
		294.000 —
	Previdenza sociale.	
44	Contributo a favore delle Federazioni provinciali per le sezioni di mutualità scolastica (art. 12 della legge 3 gennaio 1929, n. 17 e art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521)	42.500 —
45	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 24 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	110.000 —
46	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	75.000 —
47	Contributo dello Stato all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in applicazione dell'art. 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia	*per memoria*
48	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157) (*Spesa obbligatoria*)	700.000 —
		927.500 —
	Ispettorato corporativo.	
49	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	280.000 —
50	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	*per memoria*
51	Sussidi al personale dell'Ispettorato corporativo in attività di servizio o già appartenente all'Ispettorato stesso e relative famiglie (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886)	*per memoria*
		280.000 —
		1.501.500 —
	ASSICURAZIONI PRIVATE.	
52	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e art. 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	55.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
53	**Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie** Stazioni sperimentali per l'industria (decreto luogotenenziale **14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte)**	70.000 —
54	**Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli** Ispettori corporativi per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1835, con-	

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	vertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303 (*Spesa d'ordine*)	150.000 —
		220.000 —
	Industria combustibili liquidi e miniere.	
	Industria.	
55	Concorso a favore di Consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (*Spesa ripartita*)	1.656 —
56	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592)	7.808, 80
57	Fondo destinato a far fronte alle operazioni di liquidazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, ai sensi dell'art 8 del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, numero 945, convertito nella legge 12 gennaio 1933, n. 48 . . .	4.000.000 —
58	Differenza a carico dello Stato sul prezzo definitivo di vendita dei quantitativi di zolfo, per i quali sarà concessa la garanzia, a norma dell'art. 10 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307 ed a norma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312	15.000.000 —
59	Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Bolzano ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621 convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 604	5.000.000 —
		24.009.464, 80
	Combustibili liquidi.	
60	Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2544)	159.500 —
61	Premi a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali (Regio decreto-legge 30 giugno 1934, numero 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 690)	15.000.000 —
62	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1695 (legge 17 aprile 1925, n. 473), dell'art. 1 del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248 (legge 9 giugno 1927, n. 1128) e dell'art. 2 del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017 (legge 22 gennaio 1934, n. 354) e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di olii minerali e di loro derivati e per ricerche geologico-minerarie	14.950.000 —
		30.109.500 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	Miniere.	
63	Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti, nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (articolo 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108 modificato dall'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272 ed art. 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1932, n. 1638)	5.500.000 —
64	Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese (art. 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, convertito nella legge 11 aprile 1932, n. 415)	1.000.000 —
65	Sovvenzione per l'impianto termico di Mosio (decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 455)	337.000 —
66	Contributo dello Stato all'Azienda carboni italiani (A.C.A.I.) ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, (2ª delle dieci annualità)	3.000.000 —
		9.837.000 —
		63.955.964, 80
	Commercio.	
	Commercio interno.	
67	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria (*Spesa d'ordine*)	4.396 —
68	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		4.396 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 39 giugno 1937
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	13.970.700 —
	Pensioni ed indennità	2.015.000 —
	Industria, Proprietà intellettuale e Miniere:	9.959.500 —
	Commercio	10.925.500 —
	Lavoro, previdenza e assistenza	1.501.500 —
	Assicurazioni private	55.000 —
	Totale della Categoria I. — Parte ordinaria	38.427.200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	220.000 —
	Industria, combustibili liquidi e miniere	63.955.964,80
	Commercio	4.396 —
	Totale della Categoria I. Parte straordinaria	64.180.360,80
	Totale generale della Categoria I. — Spese effettive	102.607.560,80
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	102.607.560,80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Quota dei contributi sindacali obbligatori spettante allo Stato per il funzionamento degli organi corporativi (articoli 26 e 43, ultimo comma, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 e art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 856)	23.000.000 —
2	Interessi attivi sulle somme depositate in conto corrente postale	175.000 —
3	Interessi sui titoli provenienti dagli investimenti degli avanzi di bilancio	*per memoria*
4	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte ordinaria delle spese effettive	*per memoria*
5	Introiti per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro (Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251)	50.000 —
		23.225.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
6	Entrate eventuali diverse	*per memoria*
7	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte straordinaria delle spese effettive	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
8	Prelevamenti dagli avanzi di gestione ai sensi degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del Fondo Speciale delle Corporazioni (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
9	Quota dei contributi sindacali obbligatori da impiegare in spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, in spese per l'assistenza di interesse nazionale, nonchè in contributi a favore delle opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia e Balilla, del Patronato nazionale e della Croce Rossa italiana (legge 18 giugno 1931, n. 856 e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1367)	39.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
10	Quote di concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento (art. 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181, modificato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 740)	20.000.000 —
11	Contributi versati dalle Confederazioni per il funzionamento delle Commisioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi all'accertamento dei contributi sindacali obbligatori e la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 112 del Regio decreto 1° dicembre 1930, n. 1644)	*per memoria*
12	Interessi attivi sui titoli provenienti dall'investimento della quota del patrimonio della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (articolo 2 del decreto Ministeriale 31 agosto 1932)	60.763,50
		59.060.763,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	23.225.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I — *Entrate effettive*	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie	—
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	59.060.763,50
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Parte ordinaria	23.225.000 —
	Parte straordinaria	—
	Totale della categoria I. — Entrate effettive	23.225.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	59.060.763,50
	Totale generale della entrata	82.285.763,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione della spesa del fondo speciale delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER GLI ORGANI CORPORATIVI CENTRALI.	
1	Spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale delle Corporazioni istituito con legge 20 marzo 1930, n. 206 e rimborso delle spese di viaggio ai membri (articolo 26 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908)	580.000 —
2	Spese per indennità e per il funzionamento della Segreteria del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (articolo 4 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927)	200.000 —
3	Spese per il funzionamento delle Corporazioni istituite a norma della legge 5 febbraio 1934, n. 163	800.000 —
4	Spese per il funzionamento delle Commissioni per lo studio di determinati problemi sull'Ordinamento Corporativo (articoli 1 e 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401 e decreto 31 dicembre 1927 del Capo del Governo)	50.000 —
5	Spese per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927; indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai componenti ed al segretario	60.000 —
6	Spese relative alle funzioni già attribuite all'Osservatorio Corporativo e demandate alla competenza di altri servizi del Ministero (articolo 3 del decreto del Capo del Governo 19 maggio 1927 e determinazione ministeriale del 27 luglio 1932)	180.000 —
		1.870.000 —
	SPESE PER LA PROPAGANDA E PER LA CULTURA CORPORATIVA.	
7	Spesa per la propaganda scientifica e popolare dell'ordinamento corporativo (articolo 1, n. 4, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	450.000 —
8	Contributi ad istituti, università e centri fascisti di cultura corporativa	630.000 —
9	Stampa ed acquisto di pubblicazioni da distribuire per la propaganda corporativa. — Contributi ed abbonamenti	80.000 —
10	Spese relative al funzionamento delle scuole istituite per la preparazione di coloro che disimpegnano funzioni direttive nelle associazioni professionali (articolo 1, n. 3, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	130.000 —
11	Spese per le pubblicazioni periodiche	300.000 —
		1.590.000 —
	SPESE PER L'ASSISTENZA ECONOMICO-SOCIALE.	
12	Spese per incoraggiare e per sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927)	400.000 —
13	Contributi e sussidi ad iniziative intese al perfezionamento della cultura e dell'arte nazionale	150.000 —
14	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	700.000 —
15	Concorso nella spesa per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento (articolo 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181)	1.000.000 —
16	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale, sindacale e corporativo all'interno ed all'estero - Missioni presso gli uffici degli addetti commerciali all'estero - Contributi per l'incremento delle organizzazioni italiane, di carattere economico, all'estero	1.200.000 —
17	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale	400.000 —
18	Spese relative ai servizi di contingentamento	100.000 —
19	Spese per la raccolta degli usi commerciali	150.000 —
20	Somma da versare al Tesoro dello Stato per concorso nella spesa per l'assistenza dei produttori italiani all'estero	3.300.000 —
21	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro	700.000 —
22	Spese per il funzionamento dell'Ufficio per gli approvvigionamenti dall'estero (Regi decreti-legge 2 marzo 1933, n. 165, convertito nella legge 29 maggio 1933, n. 887, e 24 aprile 1934, n. 760, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1279; e decreto ministeriale 27 luglio 1934)	150.000 —
		8.250.000 —
	SPESE PER LA VIGILANZA.	
23	Spese per la vigilanza sugli uffici di collocamento (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003)	500.000 —
24	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	100.000 —
25	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563	400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
26	Competenze ai curatori speciali di cui all'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563	*per memoria*
27	Indennità per intervento alle adunanze della Giunta provinciale amministrativa ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato ed indennità di viaggio e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del capoluogo della provincia (articolo 31 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130) . . .	*per memoria*
		1.000.000 —
	SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI.	
28	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi corporativi	704.000 —
29	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	230.000 —
30	Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni	352.000 —
31	Spese di ufficio per il Ministero e per gli organi corporativi centrali e locali	850.000 —
32	Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero	500.000 —
33	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	80.000 —
34	Spese telefoniche	150.000 —
35	Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle relative famiglie	250.000 —
36	Spese casuali	250.000 —
37	Spese per la biblioteca — Acquisto di opere, libri e pubblicazioni — Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	120.000 —
38	Compensi per traduzioni	90.000 —
39	Fondo per sopperire alle assegnazioni deficienti del bilancio e per le spese impreviste (articolo 9, lettera B, del decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)	800.000 —
40	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1932, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
41	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro .	100.000 —
42	Manutenzione, adattamento e miglioramento del fabbricato adibito a sede del Ministero - Pulizia e canoni d'acqua . .	400.000 —
		4.876.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	RIMBORSI E CONCORSI.	
43	Rimborso all'Erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'articolo 23 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro	*per memoria*
44	Rimborso all'Erario della spesa per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle corporazioni (articolo 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908) e della maggiore spesa di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 835, modificato dall'articolo 10 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1086, e della spesa di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 634, nonchè della maggiore spesa di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1977, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 795	950.000 —
45	Contributo per i servizi dell'Ispettorato corporativo, previsto dall'articolo 5 *bis* della legge 16 giugno 1932, n. 886	1.800.000 —
46	Concorso nella spesa per la Magistratura del lavoro, (art. 3 della legge 4 giugno 1934, n. 890)	700.000 —
		3.450.000 —
	TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	INVESTIMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE.	
47	Investimento dell'avanzo di bilancio a termini degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del Fondo speciale (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931)	2.189.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
48	Spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, per l'assistenza di interesse nazionale — Contributi a favore delle Opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia e Balilla, del Patronato nazionale e della Croce Rossa italiana (legge 18 giugno 1931, n. 856 e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1367)	39.000.000 —
49	Spese per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento (Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181, modificato dal Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 740, e Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222)	20.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
50	Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi agli accertamenti dei contributi sindacali obbligatori e per la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 92 del Regio decreto 27 luglio 1928, n. 1802)	*per memoria*
51	Erogazione degli interessi maturati sui titoli provenienti dall'investimento della quota della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (articolo 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1932)	60.763,50
		59.060.763,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro pr le finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Spese per gli organi corporativi centrali	1.870.000 —
Spese per la propaganda e per la cultura corporativa . . .	1.590.000 —
Spese per l'assistenza economico-sociale	8.250.000 —
Spese per la vigilanza	1.000.000 —
Spese di amministrazione e generali	4.876.000 —
Rimborsi e concorsi	3.450.000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	21.036.000 —

TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Denominazione	Competenza
Investimento degli avanzi di gestione	2.189.000 —
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	2.189.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	Totale delle spese reali. — Ordinarie e straordinarie	23.225.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite in giro*	59.060.763,50
	Totale generale . . .	82.285.763,50

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Denominazione	Competenza
CATEGORIA I. — *Spese effettive:*	
Parte ordinaria	21.036.000 —
Parte straordinaria	—
Totale della Categoria I. — Spese effettive	21.036.000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	2.189.000 —
CATEGORIA III. — *Partite di giro*	59.060.763,50
Totale generale della spesa . . .	82,285.763,50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 809.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2343, che determina le attribuzioni dei generali comandanti designati d'armata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 810.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni all'imposta personale progressiva sui celibi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni all'imposta personale progressiva sui celibi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. 811.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2172, recante norme per l'ammissione dei sanitari richiamati alle armi ai concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 26 marzo 1936-XIV, n. 812.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa del SS.mo Redentore, in Mussolinia di Sardegna (Cagliari).

N. 812. R. decreto 26 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Oristano in data 2 gennaio 1933, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa del SS.mo Redentore, in Mussolinia di Sardegna (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 aprile 1936-XIV, n. 813.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Francescane di S. Giovanni, in Leonessa (Rieti).

N. 813. R. decreto 2 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Francescane di S. Giovanni, in Leonessa (Rieti), e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 70.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 marzo 1936-XIV, n. 814.

Emissione di speciali francobolli commemorativi del bimillenario di Orazio.

N. 814. R. decreto 12 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi del bimillenario di Orazio nei seguenti valori:

da lire 0,10, 0,20, 0,30, 0,50, 0,75, 1,25 (+ lire 1 di soprapprezzo), 1,75 (+ lire 1 di soprapprezzo), 2,55 (+ lire 1 di soprapprezzo) per il pagamento delle tasse postali in genere;

da lire 0,25, 0,50, 0,60, 1 (+ lire 1 di soprapprezzo), 5 (+ lire 2 di soprapprezzo) per il pagamento delle sopratasse di trasporto aereo.

I predetti francobolli saranno validi dalla data della loro emissione fino al 30 settembre 1937, e la loro vendita da parte degli Uffici postali cesserà il 30 giugno 1937 e non saranno ammessi al cambio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 815.

Proroga dei termini di vendita e di validità dei francobolli del centenario di Bellini.

N. 815. R. decreto 16 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene autorizzata la proroga dei termini di vendita dei francobolli del centenario di Bellini fino a tutto il 31 maggio 1936, e la loro validità cesserà il 1° ottobre 1936.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1936-XIV.

Approvazione delle norme per i pubblici incanti presso il locale dei mercati all'ingrosso di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e sulla pubblica mediazione, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione in data 10 marzo corrente anno, con la quale il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova ha sottoposto per l'approvazione un nuovo testo di norme aggiornate e rivedute in dipendenza della soppressione della locale Borsa merci, per la disciplina delle vendite ai pubblici incanti;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme per i pubblici incanti nel locale dei mercati all'ingrosso « Loggia di Banchi » di Genova, composte di ventiquattro articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

Norme per i pubblici incanti nel locale dei mercati all'ingrosso « Loggia di Banchi » di Genova.

Art. 1. — In ottemperanza alle disposizioni degli articoli 21 e 27 della legge 20 marzo 1913, n. 272, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa è autorizzato a ricevere e bandire pubblici incanti di merci e a disciplinarne l'esecuzione.

Art. 2. — Chiunque desideri di vendere al pubblico incanto merci o derrate nel locale dei mercati all'ingrosso della « Loggia di Banchi » deve farne richiesta, con lettera raccomandata al Consiglio dell'economia, almeno sei giorni prima del giorno dell'incanto, salvo i casi d'urgenza previsti dal seguente art. 7.

Art. 3. — La richiesta dev'essere accompagnata da un diritto fisso di Lit. 25 versato al Consiglio dell'economia, da compensarsi nella liquidazione dell'ammontare dei diritti spettanti allo stesso.

Art. 4. — Il pubblico mediatore deve notificare al Consiglio i nominativi delle ditte o persone alle quali inoltra l'avviso d'incanto, rilasciando allo stesso quel numero di avvisi che occorra trasmettere eventualmente a compratori non indicati nell'elenco presentato.

Art. 5. — I soli pubblici mediatori che hanno ottenuto la iscrizione a ruolo possono essere ammessi a bandire pubblici incanti, a norma degli articoli 21 e 27 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 6. — Il pubblico mediatore, nei casi prescritti dalla legge, dovrà curare che un estratto dell'avviso d'incanto, in cui siano indicate il numero delle partite, la natura e qualità della merce, il prezzo d'asta, l'ora e le condizioni della vendita, venga pubblicato mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della Regia prefettura di Genova almeno cinque giorni prima dell'incanto, salvo i casi d'urgenza di cui all'articolo seguente.

Art. 7. — Quando si tratti di merci per le quali vi sia pericolo di deterioramento o urgenza di procedere all'incanto per evitare danni e spese che deriverebbero dalle prescritte dilazioni, sarà in facoltà del Consiglio dell'economia di abbreviare il termine di cui all'articolo precedente ed anche autorizzare la vendita nello stesso giorno in cui sia pubblicato il bando nel locale dei mercati all'ingrosso della « Loggia di Banchi », purchè vi sia l'intervallo di due ore almeno dalla detta pubblicazione.

Art. 8. — Il Consiglio dell'economia, appena ricevuti gli esemplari d'avviso dell'incanto disporrà affinchè vengano subitamente fatte le relative affissioni all'albo nel locale dei mercati all'ingrosso della « Loggia di Banchi » e nei luoghi che crederà più conveniente.

Art. 9. — La vendita al pubblico incanto verrà eseguita nel locale dei mercati all'ingrosso della « Loggia di Banchi » e non potrà essere fatta prima delle ore 14, salvo i casi d'urgenza previsti dall'art. 7.

Art. 10. — Se, contemporaneamente, venissero presentate più domande di pubblico incanto, verrà eseguito prima quello che eventualmente rispecchi i casi d'urgenza, accennati nell'art. 7 a giudizio del Consiglio dell'economia.

I successivi incanti saranno fatti a un'ora almeno di distanza l'uno dall'altro.

Di tutte le variazioni avvenute verrà prontamente avvisata la parte richiedente, che ne farà partecipe gli interessati alla vendita.

Almeno due giorni prima della vendita, il pubblico dovrà essere ammesso ad esaminare e verificare, nel luogo, giorno ed ore indicati nell'avviso, le merci messe all'incanto, salvo i casi previsti dall'art. 7.

Art. 11. — Quindici minuti prima dell'incanto un fattorino dei mercati all'ingrosso della « Loggia di Banchi » darà pubblicamente avviso della prossima apertura dell'incanto col suono del campanello ed a pubblica voce.

Il pubblico mediatore incaricato dell'incanto dovrà in tale tempo trovarsi nel locale dei mercati all'ingrosso della « Loggia di Banchi ».

Art. 12. — Il Consiglio dell'economia si riserva la facoltà di far assistere all'incanto uno dei suoi membri il quale, nel caso in cui riscontrasse delle irregolarità, avrà facoltà di elevare le relative osservazioni e di farle inserire nel verbale d'incanto.

Art. 13. — All'ora indicata dall'avviso d'asta, il pubblico mediatore o la persona incaricata, assistita dal pubblico mediatore, procederà all'apertura dell'incanto col suono del campanello ed i concorrenti all'asta dovranno aver già consegnato al pubblico mediatore od al Consiglio dell'economia il deposito cauzionale obbligatorio per tutti gli incanti indicato nell'avviso d'asta, previo ritiro della relativa ricevuta.

Art. 14. — Non sono ammesse offerte se non da parte di coloro che abbiano fatto preventivamente il prescritto deposito cauzionale.

Art. 15. — Le offerte pervenute a mezzo di lettera al Consiglio dell'economia od al pubblico mediatore, verranno considerate nell'incanto, qualora siano soddisfatte le prescritte formalità contemplate dall'avviso d'asta e siano corredate del relativo deposito cauzionale.

Art. 16. — È fatto obbligo al pubblico mediatore o al Consiglio dell'economia di dar comunicazione, all'inizio del pubblico incanto, delle offerte pervenute a mezzo di lettera, di cui all'articolo precedente.

Art. 17. — Trascorsi due minuti dopo l'ultima offerta massima, il pubblico mediatore o la persona incaricata di cui all'art. 13, darà il rituale preavviso delle tre chiamate per invito a maggiori offerte.

Non essendovi altre offerte dopo la terza chiamata, l'offerta ultima sarà considerata come accettata e quindi perfezionato il contratto su tale base.

Art. 18. — Finito l'incanto verrà immediatamente restituito il deposito cauzionale ai concorrenti ai quali non venne aggiudicata la merce.

Art. 19. — Terminato l'incanto il pubblico mediatore verserà al Consiglio dell'economia i compensi spettanti allo stesso, i quali vengono determinati nei modi seguenti:

Minimo	Lit.	25	—
Sino a Lit. 50.000 di valore della merce .	»	1	per mille
Ogni eccedenza sulle Lit. 50.000	»	1/2	»
Per incanto andato deserto o abbandonato.	»	25	—

Art. 20. — Il richiedente potrà incaricare il Consiglio dell'economia di procedere al pubblico incanto e la scelta del pubblico mediatore spetterà al Consiglio stesso.

Art. 21. — L'avviso d'incanto potrà indicare il giorno e l'ora del secondo incanto, qualora il primo andasse deserto.

Se tale indicazione non esiste nel bando, non si può procedere al secondo incanto, se non ripetendo le formalità di pubblicazione negli stessi termini, salvo i casi d'urgenza di cui all'art. 7 nei quali occorre almeno l'intervallo di un'ora dal primo al secondo incanto.

Art. 22. — Il pubblico mediatore deve rilasciare alle parti interessate copia della relazione d'incanto.

Art. 23. — Dell'avvenuto incanto, della procedura e del risultato relativi allo stesso, verrà steso durante l'incanto regolare verbale che dovrà essere firmato dal pubblico mediatore, da un funzionario del Consiglio dell'economia e dal membro del Consiglio stesso ove questi assista all'incanto.

Art. 24. — A richiesta delle parti il Consiglio dell'economia potrà rilasciare estratti del verbale suaccennato, applicando i diritti stabiliti dal R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2387.

Approvato dal « Comitato di Presidenza » del C.P.E.C. di Genova in seduta del 10 marzo 1936-XIV.

Visto, si approvano le seguenti norme composte di ventiquattro articoli:

(1168) p. *Il Ministro*: TASSINARI.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1936-XIV.

Concentrazione della gestione italiana della Compagnia « La Paternelle » nella Società anonima « La Paterna ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, e la legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano, la quale espone un progetto di concentrazione di aziende assicuratrici da effettuarsi mediante la concentrazione nella Società stessa dell'intero portafoglio della gestione italiana della Compagnia francese « La Paternelle »;

Ritenuto che il progetto risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarato di pubblico interesse il progetto di concentrazione del portafoglio della gestione italiana della Compagnia francese « La Paternelle » nella Società anonima « La Paterna » rendendosi così applicabili alla concentrazione stessa le disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, e le altre in esso richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

(1250) *Il Ministro*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1936-XIV.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Magazzini generali dell'Italia meridionale ed insulare », « Magazzini generali di Foggia » e « Industrie frigorifere meridionali ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 18 maggio 1930, n. 678, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza con la quale le Società anonime « Magazzini generali dell'Italia meridionale e insulare » con sede in Napoli, « Magazzini generali di Foggia » con sede in Foggia e « Industrie frigorifere meridionali » con sede in Napoli, espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione delle due ultime nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Magazzini generali dell'Italia meridionale ed insulare », « Magazzini generali di Foggia » e « Industrie frigorifere meridionali », rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37,

concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale *Il Mattino* di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(1249)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1936-XIV.

Modificazioni alla composizione della Commissione interministeriale autogassogeni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 27 dicembre 1934, n. 2283, col quale veniva autorizzato il Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze, a dettare le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge stessa;

Visto l'art. 6 del decreto Ministeriale 18 ottobre 1935-XIII, col quale veniva stabilita la composizione della Commissione interministeriale autogassogeni;

Ritenuta l'opportunità di assicurare ai lavori della Commissione stessa un maggior numero di rappresentanti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ritenuta inoltre l'opportunità di avvalersi anche dell'opera dell'Associazione nazionale fascista tra gli industriali dell'automobile (A.N.F.I.A.) e dell'industria degli autotrasporti;

Decreta:

La composizione della Commissione interministeriale autogassogeni, di nomina del Ministro per le comunicazioni, resta così modificata:

il direttore generale dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, presidente;

due rappresentanti dell'Ispettorato predetto;

due rappresentanti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

un rappresentante per ognuno dei Ministeri della guerra, marina, aeronautica, agricoltura e foreste, corporazioni e finanze.

Della Commissione fanno parte, quali membri aggregati:

un ingegnere professore di Università;

due rappresentanti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

un rappresentante del Touring Club Italiano;

un rappresentante del R.A.C.I.;

un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista tra gli industriali dell'automobile (A.N.F.I.A.) ed un rappresentante dell'industria degli autotrasporti.

Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(1203)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
9427	24-8-1933	896	Pola	Ghersinich Romeo fu Giovanni	17-10-1904 - Teodo	Gerini	Scarpelli Maria di Arcangelo, moglie; Fulvio, figlio.
9428	1-9-1933	931	Id.	Ghersinich Antonio fu Giovanni	10-5-1882 - Draguccio (Pisino)	Ghersini	Corelich Antonia fu Francesco, moglie; Anna, Ernesto e Giovanni, figli.
9429	4-9-1933	541	Id.	Jurcinovich Giuseppe fu Matteo	11-10-1885 - Castelverde di Pisino	Giurcino	—
9430	Id.	549	Id.	Iuricich Giuseppe di Giuseppe	12-3-1904 - Chersicla di Pisino	Giurini	Saicovich Giuseppina di Francesco, moglie; Marcello e Giuseppe, figli.
9431	Id.	515	Id.	Jakacich Antonio fu Francesco	16-8-1878 - Pedena di Pisino	Giacassi	Rusich Maria di Matteo, moglie; Giovanni, Giuseppe, Antonio, Francesco e Vittorio, figli.
9432	Id.	531	Id.	Valentich Antonio fu Giovanni	28-6-1863 - Torre di Parenzo	Valenti	Cnes Caterina fu Matteo, moglie.
9433	Id.	540	Id.	Vellenich Marco fu Giovanni .	25-1-1900 - Sbandati di Parenzo	Velleni	Milka Vellencik fu Giovanni, moglie.
9434	Id.	548	Id.	Juricic Giovanni di Giovanni .	28-12-1900 - Castelverde di Pisino	Giurini	Mogorovich Anna Maria fu Giovanni, moglie; Deodato, Sabina, Giovanni, Giuseppe, Maria ed Anna, figli.
9435	Id.	929	Id.	Gojtanic Francesco fu Giovanni	11-4-1896 - Lindaro di Pisino	Goitani	Bursich Maria fu Giovanni, moglie; Leopoldo ed Angelo, figli.
9436	Id.	930	Id.	Goitanich Giuseppe fu Francesco	27-8-1877 - Lindaro (Pisino)	Goitani	Stich Caterina di Giacomo, moglie; Giuseppe, Milan, Pacifico, Angela, Maria, Natalina e Remigio, figli.
9437	Id.	932	Id.	Gollob Antonio fu Giacomo .	27-3-1863 - Vermo di Pisino	Colombo	Ladavaz Barbara fu Francesco, moglie;
9438	Id.	958	Id.	Grzevic (Ghersevich) Paolo di Francesca	8-5-1908 - Cerreto di Pisino	Gherseni	Zovich Angela di Francesco, moglie; Marta, Caterina e Armanda, figlie.
9439	Id.	905	Id.	German Antonio di Antonio .	30-8-1886 - Sovignacco (Pinguente)	Germani	Bosich Maria fu Bortolo, moglie; Amalia, Stefania, Giovanni e Maria, figli.
9440	Id.	911	Id.	Ghersetich Silvio fu Egidio .	21-7-1906 - Pinguente	Ghersetti	Borri Dorotea di Stefano, moglie; Grazia, figlia.
9441	Id.	912	Id.	Ghersevich Antonio di Giuseppe	24-8-1878 - Cerreto di Pisino	Gherseni	Zelesco Teresa di Antonio, moglie; Antonio, figlio.
9442	Id.	926	Id.	Gojtan Giovanni fu Simone .	7-12-1871 - Gallignana di Pisino	Goitani	Giovanni e Lucia, figli.
9443	Id.	925	Id.	Gojtan Ernesto fu Francesco .	10-1-1886 - Gallignana di Pisino	Goitani	Saina Maria fu Francesco, moglie; Anna, Ugo e Gaetano, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 8 maggio 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1936, n. 702, che autorizza il collocamento fuori ruolo di personale della Milizia portuaria destinato nelle Colonie per servizio di istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1936-XIV, n. 104.

(1253)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 7 maggio 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, relativo alla rinnovazione del premio di navigazione per l'annata 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1936-XIV.

(1254)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 6 maggio 1936, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 510, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura;

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei.

(1255)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 5 maggio 1936-XIV, rimesso all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 499, concernente le nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

(1256)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 6 maggio 1936-XIV, rimesso all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante.

(1257)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 5 maggio 1936-XIV, rimesso all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 706, che concede agevolazioni fiscali allo spirito di vino distillato entro il 31 dicembre 1936 e destinato alla preparazione del cognac.

(1261)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 6 maggio 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 683, che fissa la decorrenza delle corresponsioni del soprassoldo giornaliero coloniale per i militi e graduati delle unità CC. NN. destinate in Libia.

(1258)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 7 maggio 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, che reca aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

(1259)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Polonia concernenti la Convenzione consolare del 10 luglio 1935.

Il giorno 7 maggio 1936 ha avuto luogo in Varsavia lo scambio delle ratifiche della Convenzione consolare stipulata in Roma fra l'Italia e la Polonia il 10 luglio 1935.

Conformemente all'art. 38 della Convenzione, questa entra in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche e precisamente il 7 giugno 1936.

(1260)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio idrico « Campo Nuovo » in provincia di Bolzano.

Con R. decreto 5 marzo 1936, n. 9543, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile successivo, registro 6, foglio n. 388, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stata respinta, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, l'opposizione presentata in data 28 giugno 1935 dal consorzio idrico « Campo Nuovo » già Neufeld Herroschaft, con sede in comune di Gries (Bolzano) avverso la sua fusione col consorzio di bonifica « Atesino Foce Passirio-Foce Isarco » con sede a Bolzano.

Il consorzio « Campo Nuovo » predetto è soppresso e le sue funzioni sono state trasferite al Consorzio di bonifica Atesino Foce Passirio-Foce Isarco.

(1195)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Marani » in provincia di Trento.

Con R. decreto 16 marzo 1936, n. 1346, registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile successivo, registro 6, foglio 291, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di « Marani », con sede in Ala, provincia di Trento.

(1190)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 maggio 1936-XIV - N. 108.

S. U. A. (Dollaro)	12,72	Olanda (Fiorino)	8,6058
Inghilterra (Sterlina)	63,20	Polonia (Zloty)	238,50
Francia (Franco)	83,65	Spagna (Peseta)	173,55
Svizzera (Franco)	411,50	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,51	Rendita 3,50 % (1906)	78,05
Austria (Shilling)	2,3755	Id. 3,50 % (1902)	75,525
Belgio (Belga)	2,16	Id. 3 % lordo	55 —
Canadà (Dollaro)	12,71	Prest. redim. 3,50 % 1934	77,30
Cecoslovacchia (Corona)	52,72	Obbl. Venezie 3,50 %	88,875
Danimarca (Corona)	2,825	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	99,175
Germania (Reichsmark)	5,1099	Id. id. 5 % Id. 1941	99,25
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,325
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,40
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % Id. 1944	94,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). (Avviso n. 123).

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 %, n. 480220 di L. 35, intestato a Cincione Virginia fu Gaetano, minore sotto la tutela di Cincione Antonino fu Gaetano, domiciliato a Palermo.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1235)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 38.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	163551	1.204 —	Rossi Margherita-Adele di Giovanni Battista, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Genova; con usufr. a Queirolo Adele o Adelaide fu Giacomo, vedova di *Queirolo* Antonio.	Intestata come contro; con usufrutto a Queirolo Adele o Adelaide fu Giacomo, ved. di *Rossi* Antonio.
»	418142	119 —	Vagliasindi *Maria* fu Luigi, minore sotto la tutela di Barbagallo Francesco fu Carlo, domt. a Randazzo (Catania).	Vagliasindi *Mario* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	70825	14 —	Orsi-*Bartolino* Azzolino fu Stefano, minore sotto la p. p. della madre Laura Ridolfi, ved. Orsi-*Bartolini*, domt. in Uzzano (Lucca).	Orsi-*Bertolini* Azzolino fu Stefano, minore sotto la p. p. della madre Laura Ridolfi, ved. Orsi-*Bertolini*, domt. come contro.
»	494113 494114	213,50 213,50	de Sio Angelina } fu Antonio, minori sotto la p. p. de Sio Teresa } della madre *Luisani Maria* di Ettore, domt. a Torre Annunziata (Napoli).	de Sio Angelina } fu Antonio, minori sotto la p. p. de Sio Teresa } della madre *Luisari Rosina-Maria* di Ettore, domt. come contro.
»	210093	455 —	Pirola Virginia di *Primo*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Clusone (Brescia).	Pirola Virginia di *Enrico-Primo*, minore ecc. come contro.
»	156428 156429 156430	98 — 98 — 98 —	Buscioni Valentino } fu Guido, minori sotto la p. p. Buscioni Bice } della madre Angiolini Marian- Buscioni Lina } na di Giovanni, ved. Buscioni, domt. a Pistoia (Firenze); con usufr. a Tronci Erminia fu *Augusto*, ved. di Buscioni Valente, domt. a Pistoia.	Intestate come contro; con usufrutto a Tronci Erminia fu *Agostino* vedova, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	211249 261670	37,50 75 —	Bardone *Elena* di Luigi, moglie di Vassia Giovanni, domt. a Torino.	Bardone *Maddalena* di Luigi, moglie, ecc., come contro.
3,50 % Redim. (1934)	222788	203 —	Petriello Irma di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torre Le Nocelle (Avellino); con usufrutto vitalizio a Magno *Caterina* fu Luigi, domt. a Torre Le Nocelle (Avellino).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Magno *Emilia-Caterina* fu Luigi, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	289112 307629 318399	28 — 220,50 28 —	Ricca-Barberis *Giuseppe* fu Prospero, minore sotto la p. p. della madre Masino Barbara fu Giuseppe, ved. di Ricca-Barberis Prospero, domt. a Torino.	Ricca-Barberis *Carlo-Giuseppe* fu Prospero, minore, ecc. come contro.
»	783604	52,50	Cavaliere Raffaele fu *Luigi-Leone*, minore sotto la p. p. della madre Braca Cristina di Giuseppe, ved. Cavaliere detta Braca Cristina, domt. a Salerno, quali eredi indivisi di Cavaliere Raffaele fu Gennaro, vincolata d'usufrutto.	Cavaliere Raffaele fu *Fortunato*, minore, ecc., come contro; vincolata d'usufrutto
3,50 % Redim. (1934)	288599 296562	52,50 35 —	Bruno Salvatore e Giovanna fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Virzì Margherita, ved. di Bruno Giuseppe; con usufr. vital. a Virzì Margherita fu *Giuseppe*, ved. Bruno, domt. a Palermo.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Virzì Margherita fu *Salvatore*, ved. Bruno, domt. a Palermo.
»	296268 296269	122,50 122,50	Schottler *Francesco* } fu Raimondo, minori sotto la Schottler *Raimondo* } p. p. della madre Guida Rosa fu Francesco, ved. Schottler, domt. a Napoli.	Schottler *Francesca* } fu Raimondo, minori, ecc., come Schottler *Raimonda* } contro.
»	51837	497 —	Curtaz Oscar-Pietro-Luigi e *Fernanda-Paola-Cecilia* fu Corrado, minori sotto la p. p. della madre Netscler Paolina fu Nicola, ved. di Curtaz Corrado, domt. a Gressoney Saint Jean (Torino).	Curtaz Oscar-Pietro-Luigi e *Cecilia-Paola-Fernanda* fu Corrado, minori, ecc., come contro.
»	112437	514,50	*Moscarellino* Filomena, moglie di *Limongelli* Leonardo, domt. a S. Andrea di Conza (Avellino), vincolata.	*Moscarellina* Filomena moglie di *Limongiello* Leonardo, domc. come contro, vincolata.
»	25712	38,50	D'Onofrio *Giuseppina* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Delavella* Teresa di Antonio, vedova di D'Onofrio Giuseppe, domt. a Cervinara (Avellino); con usufrutto a *Delavella* Teresa.	D'Onofrio *Giovannina* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Dilavello* Teresa di Antonio vedova ecc., come contro; con usufr. a *Dilavello* Teresa.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1113)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.